

 PON Per la scuola 2014-2020		<i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i>	 Unione Europea
 PNRR FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI	CONVITTO NAZIONALE "M. DELFICO" SCUOLE STATALI ANNESSE LICEO SCIENTIFICO, LICEO COREUTICO, SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, SCUOLA PRIMARIA Piazza Dante, 20 - 64100 TERAMO - Centralino 0861.243807 Codice Fiscale 80000040677 - Codice Meccanografico TEVC010007		 Erasmus+ Enriching lives, opening minds.
Sito web: www.convittoteramo.edu.it - Email: tevc010007@istruzione.it - teps04000v@istruzione.it - PEC: tevc010007@pec.istruzione.it			

REGOLAMENTO DI ISTITUTO DELLE SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE M. DELFICO DI TERAMO

Revisione e aggiornamento con Delibera n.7 del Collegio docenti del 18/12/2024
Revisione e aggiornamento con Delibera del Commissario straordinario n. 16 del 07/01/2025

Parte I VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

TITOLO PRIMO - Norme generali

Art. 1 - Conformità alla normativa vigente.

1. Il presente Regolamento di Istituto si informa alle disposizioni attualmente vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado*, nel seguito abbreviato D. Lgs. 297/94) e successive modifiche, al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, nel seguito abbreviato D.P.R. 249/98) e successive modifiche.

Art. 2 - Comunità scolastica

1. Le scuole annesse al Convitto Nazionale "M. Delfico" di Teramo sono luoghi di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione della conoscenza e lo sviluppo della coscienza critica.

2. L'Istituto, comunità di ricerca e di dialogo informata ai valori democratici, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, alla responsabilità, al rispetto e all'autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita lavorativa.

Art. 3 - Libertà fondamentali

1. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di pari opportunità e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 4 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal D.lgs. 297/94 e successive modifiche, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.

2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la crescita del discente in tutte le sue dimensioni e la piena formazione della personalità degli alunni, di cui è rispettata la coscienza morale e civile.

TITOLO SECONDO - *Organi dell'Istituto scolastico*

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Art. 5 - Nomina e attribuzioni

1. Il Commissario straordinario è nominato dall'Ufficio scolastico Regionale.
2. Le attribuzioni sono quelle fissate in capo al Consiglio di Istituto dall'art. 10 del D.lgs. citato ed all'art. 1 del Decreto Interministeriale 28 maggio 1975 nonché dell'art. Del D.I. 128/2019. Ha competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività delle scuole annesse al Convitto.

Art. 6 - Pubblicità degli atti

1. Gli atti del Commissario straordinario sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo, su richiesta da esaudire entro tre giorni dalla presentazione della domanda da indirizzare al Dirigente Scolastico.
2. Gli atti deliberativi sono pubblicati all'Albo Pretorio del Sito Web istituzionale entro 10 giorni dall'assunzione di essi. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti persone, salvo contraria richiesta degli interessati.

COLLEGIO DOCENTI

Art. 7 - Composizione ed attribuzioni

1. Il Collegio Docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Collaboratore delegato dal Dirigente Scolastico all'esercizio delle funzioni vicarie. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite dal Dirigente Scolastico nella prima seduta dell'anno scolastico a uno dei due docenti individuati in qualità di collaboratori ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. 165/2001; in caso di assenza del segretario designato, i compiti di verbalizzatore saranno svolti dal secondo docente collaboratore.
2. Le attribuzioni del Collegio dei Docenti sono quelle previste dall'art. 7 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 8 - Convocazione.

1. Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data della riunione, con un avviso contenente la formulazione dell'ordine del giorno e pubblicato sul Sito Web dell'Istituto.
2. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Dirigente ha l'obbligo di convocare il Collegio entro cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, dando la precedenza, nella formulazione dell'ordine del giorno, agli argomenti indicati nella richiesta.

Art. 9 - Periodicità delle riunioni

1. Il Collegio dei Docenti si riunisce ogni qual volta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Art. 10 - Riservatezza delle riunioni e degli atti.

1. Alle riunioni del Collegio non è ammesso il pubblico. Si consente l'eventuale presenza di personale di segreteria per gli atti deliberativi di asseccamento dell'Ufficio. In determinate circostanze possono essere ammessi alla discussione, a titolo consultivo, esperti delle materie trattate e/o rappresentanti di Enti e/o Associazioni che abbiano rapporti con la scuola: in tal caso se ne dovrà dare comunicazione nell'avviso di convocazione. Gli atti del Collegio dei Docenti non sono soggetti a pubblicazione.

Art. 11 – Commissioni e Dipartimenti

1. Il Collegio dei docenti, nell'esercizio dei poteri di autorganizzazione, può articolarsi in gruppi di lavoro o dipartimenti a carattere permanente o temporaneo con compiti istruttori in relazione alle materie di propria competenza. I settori di lavoro sono coordinati dal Dirigente Scolastico o da docenti designati dal Collegio e nominati dal Dirigente Scolastico.

CONSIGLI DI INTERCLASSE E DI CLASSE

Art. 12 - Sede e struttura

1. I Consigli di Classe e di Interclasse hanno sede presso il plesso di appartenenza.
2. I Consigli di Classe possono essere, per alcuni casi, anche per classi parallele. I Consigli di Classe e di Interclasse si riuniscono, con la sola presenza della componente docente, nei casi previsti dalla norma.

Art. 13 - Composizione ed attribuzioni

1. I Consigli di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente, membro del Consiglio, da egli delegato.
2. All'inizio di ciascun anno scolastico il Dirigente scolastico designa, tra i componenti del Consiglio di interclasse e di classe un docente con funzioni di coordinatore e di segretario verbalizzante di ciascuna riunione.
3. I Consigli di Interclasse sono composti da tutti gli insegnanti della Scuola Primaria e, nella composizione allargata, da un genitore eletto in rappresentanza di ciascuna classe e sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente suo delegato, con funzioni anche di segretario verbalizzante. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.
4. I Consigli di classe della scuola secondaria di I grado sono composti da tutti gli insegnanti della classe e, nella composizione allargata, da n. 4 rappresentanti dei genitori e sono presieduti dal Dirigente Scolastico o dal docente designato quale coordinatore di classe, con funzioni anche di segretario verbalizzante. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.
5. I Consigli di classe della scuola secondaria di II grado sono composti da tutti gli insegnanti della classe e, nella composizione allargata, da n. 2 rappresentanti dei genitori e n. 2 rappresentanti degli studenti e sono presieduti dal Dirigente Scolastico o dal docente designato quale coordinatore di classe, con funzioni anche di segretario verbalizzante. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.

Art. 14 - Coordinatore di classe

1. Il Coordinatore di classe, designato dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, presiede il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico con funzioni anche di segretario verbalizzante.
2. In particolare, il Coordinatore di classe:
 - a) prende visione dei dati sullo studente derivanti dall'anno scolastico precedente e li comunica ai docenti del Consiglio;
 - b) segue con particolare attenzione l'andamento scolastico degli alunni in difficoltà, segnalando alla Presidenza eventuali casi a rischio nelle singole classi;
 - c) tiene i rapporti con le famiglie, in particolare contatta, sentito il Consiglio di classe, le famiglie

degli alunni in difficoltà;

d) per le classi quinte, cura la redazione materiale del Documento del Consiglio di classe di cui al comma 3 del precedente articolo;

e) all'inizio dell'anno illustra compiutamente alle classi prime, e richiama per le classi successive, i contenuti del presente Regolamento, con particolare riferimento alle Parti II e III.

Art. 15 - Convocazione

1. I Consigli di Classe e di Interclasse sono convocati, in rapporto al Piano Annuale delle Attività, o dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su proposta del suo delegato o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri; in questo ultimo caso il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta dando la precedenza, nella formulazione dell'ordine del giorno, agli argomenti richiesti.

Art. 16 - Riservatezza degli atti e delle riunioni

1. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse norme relative alle sedute e alle deliberazioni del Consiglio d'Istituto.

Art. 17 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse norme relative alle sedute e alle deliberazioni del Consiglio d'Istituto.

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

Art. 18 – Composizione e compiti

1. Nella Scuola Secondaria di II grado sono istituiti i dipartimenti disciplinari di Istituto costituiti dai docenti che insegnano la medesima disciplina o area disciplinare. Il Dirigente scolastico nomina, al suo interno, un coordinatore.

2. I dipartimenti costituiscono un'articolazione del Collegio docenti e vengono convocati con le medesime modalità previste per tale organo collegiale; la partecipazione alle attività dei dipartimenti concorre al raggiungimento del monte orario annuale stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; le attività dei dipartimenti sono previste nell'ambito del Piano annuale delle attività.

3. Ai dipartimenti disciplinari sono devolute le seguenti competenze fondamentali:

- definizione della programmazione educativa e disciplinare;
- definizione di prove comuni;
- valutazione comparativa dei risultati dell'attività didattica;
- ricerca e innovazione nelle strategie e metodologie di insegnamento.

COMITATO STUDENTESCO DI CONTROLLO

Art. 19 - Composizione

1. In mancanza del Consiglio di Istituto e di una rappresentanza, nell'ambito dell'Istituto, di una rappresentanza degli studenti, è costituito un Comitato di controllo, composto da n. 3 studenti della Scuola Secondaria di II grado, n. 2 in rappresentanza del Liceo Scientifico e n. 1 in rappresentanza del Liceo Coreutico.

2. I componenti del Comitato di controllo vengono eletti annualmente in sede di rinnovo dei rappresentanti degli studenti in sede ai Consigli di classe.

TITOLO TERZO – Assemblee degli studenti

Art. 20 - Diritto di assemblea e Comitato degli studenti

1. Gli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli, che disciplinano tale diritto ai sensi dell'articolo 2, comma 9 del D.P.R. 249/98 Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D.lgs. 297/94.
2. Il Comitato degli studenti è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e nel Comitato di controllo. Il Comitato degli studenti si riunisce su convocazione della Presidenza o, previa autorizzazione del Dirigente, su richiesta dei rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato di controllo, in orario scolastico, per la durata massima di due ore di lezione e non più di una volta al mese. Le riunioni del Comitato degli studenti non possono svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana, né possono avere luogo a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico. Gli avvisi di convocazione, recanti la sede della riunione, la data e l'ora di convocazione, nonché l'Ordine del Giorno, sono comunicati alle classi a cura del Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno giorni cinque.
3. Il Comitato degli studenti ha potere di deliberare, con motivazione scritta, in materia di:
 - a) richieste e proposte in ordine ad attività didattico- integrative, sportive, parascolastiche ed extrascolastiche;
 - b) richieste di acquisto di materiale didattico;
 - c) richieste di convocazione di assemblee di Istituto.

Art. 21 - Assemblee studentesche.

1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee possono essere di classe o di Istituto. Ogni mese è consentito lo svolgimento dell'assemblea di classe, della durata massima di due ore, e di un'assemblea di Istituto, della durata massima delle ore di lezione di una giornata. Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono avere luogo assemblee a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.
3. Alle assemblee di Istituto, previa autorizzazione del Dirigente scolastico e in numero non superiore a quattro, possono intervenire esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti.
4. Su richiesta del Comitato degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Art. 22 - Funzionamento delle assemblee studentesche d'Istituto

1. L'assemblea di Istituto è convocata dalla Presidenza su richiesta della maggioranza del Comitato degli studenti o su richiesta del 10% degli studenti iscritti. Data e ora di convocazione, nonché l'Ordine del giorno dell'assemblea, sono comunicati alle classi dalla Presidenza con congruo anticipo.
2. L'assemblea elegge un Presidente e un segretario con compiti di verbalizzatore. Il Comitato studentesco garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
3. Ove autorizzata, la partecipazione all'assemblea è obbligatoria per tutti gli studenti l'attività didattica è sospesa ed i docenti presenziano all'assemblea secondo il normale orario di servizio, con compiti di vigilanza e con diritto di parola.
4. La Presidenza ha potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

Art. 23 - Funzionamento delle assemblee studentesche di classe

1. La richiesta di svolgimento di assemblea di classe, stilata secondo il modello in Allegato è firmata dai due rappresentanti degli studenti, o da 5 studenti promotori, e controfirmata, per presa visione, dai docenti interessati alla cessione dell'ora o delle ore di lezione; la richiesta, che deve recare l'Ordine del Giorno, è inoltrata alla Presidenza con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data di convocazione.

Art. 24 - Studenti promotori di iniziative

1. La componente studentesca che promuove qualunque iniziativa in ambito scolastico è tenuta a trasmettere all'Ufficio di Presidenza l'elenco nominativo degli studenti promotori dell'iniziativa stessa unitamente al programma della iniziativa.

PARTE II FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – Rapporti scuola - famiglia

Art. 25 - Comunicazioni scuola-famiglie

1. L'Istituto individua nel rapporto di comunicazione e di collaborazione con le famiglie il presupposto irrinunciabile per un'efficace azione educativa.
2. La comunicazione con le famiglie avviene anzitutto nell'ambito dei Consigli di interclasse e di Classe nelle sedute aperte a tutte le componenti: genitori e studenti sono pertanto invitati a partecipare alle riunioni di tali Organi collegiali.
3. In una delle sedute di inizio anno il Collegio dei Docenti può individuare ulteriori modalità di comunicazione scuola-famiglia.
4. Il Collegio dei Docenti individua inoltre eventuali ulteriori modalità di comunicazione scritta dell'andamento scolastico degli studenti, in aggiunta alla comunicazione quadrimestrale prevista dalla normativa vigente.
5. In caso di necessità, i Consigli di interclasse e di Classe individuano eventuali ulteriori modalità di comunicazione con le famiglie (richiesta di colloqui con il Coordinatore di Classe o con un singolo docente, lettere informative per specifiche situazioni, ecc.).
6. In considerazione dell'importanza che la scuola annette al rapporto con le famiglie, l'Istituto richiede che ogni comunicazione scritta sia controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci, anche in caso di alunni maggiorenni.
7. Delle delibere di cui ai precedenti commi, e delle note informative dirette alle famiglie in ordine all'organizzazione e allo svolgimento della vita della comunità scolastica (a titolo d'esempio: convocazione di Consigli di classe, possibilità di scioperi del personale della scuola, attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche) la Presidenza dà precisa e tempestiva comunicazione tramite diffusione di circolari alle classi, pubblicazione sul registro elettronico o tramite altro strumento idoneo ad assicurare efficace informazione.
8. Gli studenti sono tenuti ad informare le famiglie delle comunicazioni di cui al comma precedente.
9. All'atto di iscrizione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 235/07, è richiesta la sottoscrizione da parte di genitori e studenti del *Patto educativo di corresponsabilità* di cui all'Allegato C.

TITOLO SECONDO - Calendario, orario scolastico, vigilanza

Art. 26 - Comunicazioni di inizio anno su calendario ed orari scolastici

1. All'inizio dell'anno scolastico la Presidenza dà comunicazione, secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 7:

- a) del calendario scolastico, come stabilito dai competenti Organi collegiali;
- b) dell'orario delle lezioni;
- c) delle modalità di ricevimento dei genitori da parte del Corpo docente, stabilite per l'anno in corso.

Art. 27 - Assegnazione delle aule

1. All'inizio dell'anno scolastico la Presidenza assegna un'aula ad ogni classe. La responsabilità relativa allo stato di conservazione dell'aula, nonché degli arredi scolastici ivi contenuti, in prima istanza ricade sugli studenti della classe.

Art. 28 - Puntualità, orario di ingresso in Istituto

1. Gli studenti sono tenuti alla massima puntualità e al rigoroso rispetto dell'orario scolastico.
2. L'accesso ai piani da parte degli studenti è consentito con un anticipo massimo di 5 minuti sull'ora prevista per l'inizio delle lezioni. L'accesso ai piani prima dell'orario previsto comporterà sanzione disciplinare.

Art. 29 - Vigilanza

1. La sorveglianza degli alunni rientra tra gli obblighi del personale della scuola, docente e ausiliario, che ha il dovere di garantire l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche.
2. Non vi è responsabilità del personale incaricato di vigilanza quando, nonostante la presenza e la vigilanza in atto, non si è potuto evitare il fatto dannoso.
3. Nell'orario di lezione l'obbligo di vigilanza ricade sul docente in servizio nella classe.
4. Nel periodo dell'intervallo l'obbligo di sorveglianza ricade sul personale docente e ausiliario presente ai vari piani dell'Istituto, secondo turni di assistenza stabiliti dalla Presidenza e dal Direttore dei servizi amministrativi.
5. L'obbligo di sorveglianza degli studenti partecipanti a visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione ricade sui docenti accompagnatori.

Art. 30 - Uscita dall'aula degli studenti in ora di lezione

1. In considerazione delle responsabilità derivanti dall'obbligo di vigilanza, l'uscita dall'aula degli studenti, senza riguardo al raggiungimento della maggiore età, è autorizzata dal docente in servizio solo in via eccezionale e in caso di reale necessità.
2. Al cambio dell'ora di lezione gli studenti sono tenuti a non allontanarsi dall'aula.
3. Lo studente che per improvviso malessere debba allontanarsi dalla classe sarà accompagnato in infermeria da un collaboratore. In questa evenienza sarà cura dell'Ufficio di Presidenza contattare la famiglia dello studente che accusa il malessere per i provvedimenti del caso; lo studente in parola può abbandonare l'Istituto prima della fine delle lezioni unicamente se accompagnato da un genitore o da un adulto a ciò delegato dal genitore; in caso di studente minorenni, laddove il genitore sia impossibilitato a venire a prenderlo, lo studente può lasciare l'Istituto solo dietro richiesta scritta (e-mail).

Art. 31 - Studenti non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica

1. Ai sensi della normativa vigente, all'atto dell'iscrizione i genitori dello studente minorenni, o chi ne fa le veci, o lo studente maggiorenne, dichiarano su apposito modulo se lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso.

2. Se nell'orario definitivo delle lezioni l'ora di insegnamento della religione cattolica cade alla prima o all'ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono autorizzati all'entrata posticipata o all'uscita anticipata, valevole per l'anno scolastico in corso. Elenco nominativo degli studenti in parola sarà allegato al Registro di Classe per opportuna conoscenza dei docenti della classe.
3. Se nell'orario definitivo delle lezioni l'ora di insegnamento della religione cattolica cade in posizione diversa dalla prima o dall'ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono tenuti a recarsi in apposito spazio individuato dall'Istituto, dove svolgeranno studio individuale sorvegliati dal personale incaricato dal Dirigente Scolastico.
4. In ogni caso, tutti gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica hanno facoltà di aderire ad eventuali iniziative alternative che il Collegio dei Docenti dovesse attivare per ciascun anno scolastico.

TITOLO TERZO - Frequenza alle lezioni, assenze, ritardi, uscite anticipate

Art. 32 - Frequenza alle lezioni

1. La frequenza alle lezioni e ad ogni altra attività promossa dall'Istituto rappresenta per gli studenti iscritti un diritto e un dovere: pertanto, tutti gli studenti sono tenuti a presenziare alle lezioni e a ogni altra attività autorizzata, quale, a titolo di esempio, lavori di gruppo, visite di studio, assemblee studentesche.

Art. 33 - Giustificazione delle assenze

1. Tutte le assenze devono essere giustificate sul libretto ufficiale fornito dall'Istituto e a ciò destinato: le assenze dello studente minorenni sono giustificate da chi esercita la potestà genitoriale, le assenze dello studente maggiorenne sono giustificate dallo studente stesso.
2. La giustificazione dell'assenza è presentata al docente in servizio alla prima ora, che è tenuto ad effettuare la notifica sul Registro di Classe.
3. Di norma, le assenze devono essere giustificate lo stesso giorno di rientro a scuola.
4. Lo studente sprovvisto di giustificazione nei termini previsti dal precedente comma deve presentare giustificazione il giorno successivo; la necessità di tale adempimento è annotata sul registro elettronico alla pagina relativa al giorno seguente dal docente in servizio alla prima ora.
5. Della ripetuta omissione di giustificazione, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto in sede di valutazione del comportamento, o dell'eccessivo numero di assenze, il Coordinatore di classe darà tempestiva comunicazione alla famiglia dello studente.

Art. 34 - Assenze collettive

1. Le assenze collettive, non fanno eccezione alla disciplina stabilita dal precedente articolo e vanno, pertanto, giustificate secondo il disposto dell'articolo 29, comma 1.
2. L'assenza collettiva, specialmente se ripetuta durante l'anno scolastico, è motivo di turbativa del regolare svolgimento del servizio scolastico e può risultare di notevole danno al processo di insegnamento/apprendimento. Pertanto il Consiglio di classe si riserva di porre in essere ogni iniziativa di sensibilizzazione degli studenti in ordine all'astensione collettiva dalle lezioni.
3. In occasione di "manifestazioni studentesche", o iniziative consimili, organizzate in orario scolastico, l'accesso all'Istituto da parte degli studenti che lo desiderano è comunque garantito.

Art. 35 - Entrate ed uscite in deroga al normale orario di lezione

1. Per garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica, le deroghe al normale orario di lezione

devono essere ridotte ai casi di assoluta necessità.

Art. 36 - Uscite anticipate

1. Per “uscita anticipata” si intende l'uscita dall'Istituto, dietro richiesta del singolo studente e previa autorizzazione del Dirigente scolastico, con anticipo rispetto alla fine delle lezioni regolari della mattinata.
2. Non è consentito uscire dall'Istituto prima della fine della terza ora di lezione. **Parimenti non sono consentiti ai singoli alunni l'entrata in ritardo e l'uscita anticipata nella medesima giornata, se non per seri e comprovati motivi.**
3. La richiesta di uscita anticipata deve avere carattere di eccezionalità ed essere adeguatamente motivata; deve essere presentata all'Ufficio di Presidenza entro le 9.30, utilizzando **il servizio di posta elettronica della scuola**. Per gli studenti minorenni, la richiesta **deve essere prodotta da** chi esercita la patria potestà. Non si potranno superare le **quattro** uscite per anno scolastico.
4. L'Ufficio di Presidenza, prima di concedere o meno l'autorizzazione all'uscita, ha facoltà di prendere contatto con la famiglia dello studente richiedente per acquisire ogni ulteriore eventuale elemento di giudizio, in special modo in presenza di un numero di richieste, nel corso dell'anno, giudicato eccessivo.
5. In caso di accoglimento della domanda, lo studente richiedente presenterà **l'autorizzazione scritta e controfirmata** dall'Ufficio di Presidenza, al docente in servizio. Il docente segnerà l'uscita sul Registro di Classe.
6. Al momento dell'uscita anticipata lo studente minorenne deve essere affidato ai genitori o a chi ne fa le veci, o ad adulto espressamente delegato da chi esercita la patria potestà, oppure essere autorizzato ad uscire senza alcun affidamento nel caso in cui i genitori facciano pervenire richiesta scritta con esplicita assunzione di responsabilità, che sarà conservata agli atti, confermandone la volontà con verifica telefonica.

Art. 37 - Dimissione anticipata o ingresso posticipato delle classi

1. In relazione a fatti di carattere straordinario o a particolari esigenze organizzative dell'Istituto, la Presidenza ha facoltà di disporre la dimissione anticipata e/o l'ingresso posticipato delle classi.
2. La Presidenza comunica alle classi i provvedimenti di cui al comma precedente, salvo casi di oggettiva impossibilità, con almeno un giorno di anticipo, assicurandone la comunicazione alle famiglie.

Art. 38 - Ingressi fuori orario

1. La puntualità costituisce una manifestazione d'impegno nello studio, indica la capacità di adattamento alle regole e testimonia il rispetto sia nei confronti del personale scolastico, sia nei riguardi dei compagni di classe. L'eventuale ritardo deve essere giustificato. Gli “ingressi fuori orario” dovranno essere gestiti, come indicato nei paragrafi seguenti, per assicurare il rispetto degli orari di lezione.
2. Con “ingresso fuori orario” si intende ogni ingresso a scuola successivo all'orario di inizio delle lezioni, con un massimo di **otto** consentiti in tutto l'anno.
3. Lo studente in “ingresso fuori orario” **deve arrivare necessariamente entro le ore 9; solo eccezionalmente e per comprovati motivi alle ore 10. Arrivato a scuola, egli si deve recare** preventivamente presso l'Ufficio di Presidenza per ottenere l'autorizzazione all'ingresso attraverso **la giustificazione sul registro elettronico prodotta dal genitore o chi ne fa le veci**, se lo studente ne è in possesso, o il rilascio di un'autorizzazione provvisoria. In questo secondo caso, lo studente dovrà presentare il giorno successivo, al docente della prima ora, la regolare giustificazione del ritardo o dell'ingresso fuori orario, firmata da un genitore, salvo il disposto dell'art. 24; in caso di inadempienza il docente agirà come previsto per la giustificazione delle assenze nel precedente articolo 32 comma 4.
4. L'ingresso fuori orario, autorizzato dall'Ufficio di Presidenza, sarà annotato dal docente sul registro di classe.
5. Dopo un massimo di **cinque** “ingressi fuori orario” l'Ufficio di Presidenza o il coordinatore di classe informa della situazione la famiglia dello studente, salvo il disposto del precedente art. 21, identificando l'origine del problema e le necessarie azioni correttive.
6. Nel caso in cui non saranno rilevati miglioramenti, all'ottavo ingresso fuori orario **l'alunno sarà sanzionato con una nota disciplinare.**

Art. 39 - Ingressi oltre la prima ora per gravi motivi

1. Di norma non sono ammessi ingressi oltre il termine della prima ora di lezione.
2. Per gravi e comprovati motivi, adeguatamente documentati e giustificati dai genitori sul libretto, salvo il disposto del precedente articolo 24, l'Ufficio di Presidenza può autorizzare in via eccezionale l'ingresso oltre il termine della prima ora di lezione.
3. I Docenti hanno l'obbligo di non ammettere alle lezioni gli studenti sprovvisti della citata autorizzazione.

Art. 40 - Ingressi in ritardo durante le ore di lezione

1. Presentarsi in ritardo alle lezioni, con particolare riferimento all'ora di lezione che segue l'intervallo, costituisce violazione del precedente articolo 24.

TITOLO QUARTO - Attrezzature culturali e didattiche, diritto di affissione. Art. 41 - Aule speciali

1. Le Aule speciali (laboratori, palestre, biblioteche, ecc.) accessibili in Istituto sono individuate nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
2. In ogni caso l'accesso alle Aule speciali è consentito agli studenti solo alla presenza di un docente responsabile.
3. Per evidenti motivi di riservatezza, l'ingresso alla Sala Professori è tassativamente vietato alla componente studentesca.

Art. 42 - Affissione di manifesti all'interno dell'Istituto

1. L'affissione di manifesti è consentita esclusivamente all'interno degli spazi a ciò preposti, nei limiti e con le garanzie indicate dalle leggi ordinarie in materia di libertà di stampa, e salvaguardando il diritto di tutte le componenti della scuola ed il pluralismo democratico.
2. È vietata l'affissione di materiale in violazione degli articoli 2 e 3.
3. È altresì vietata la distribuzione di volantini e l'affissione di materiale pubblicitario, o avente finalità di lucro o di pura propaganda partitica esterna alla scuola, o comunque di materiale che non rechi firma leggibile di chi promuove l'affissione.
4. La Presidenza, il personale docente o A.T.A. hanno il diritto-dovere di intervento ove ravvisino violazione del presente articolo.

TITOLO QUINTO – Valutazione degli studenti

Art. 43 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento con “prova scritta” si intende ogni verifica effettuata a scopo di valutazione del profitto eseguita per iscritto e ogni prova pratica, senza riguardo al fatto che detta prova sia considerata valevole per la valutazione dello scritto o dell'orale (c.d. “interrogazione scritta”); con “prova orale” si intende ogni verifica effettuata oralmente.

Art. 44 - Trasparenza e tempestività della valutazione

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 249/98 e successive modifiche, nonché dell'articolo 5 comma 2 lettera d) del presente Regolamento, lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, che concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.
2. All'inizio dell'anno scolastico i docenti comunicano alla classe i criteri di valutazione, che si ispirano a criteri di oggettività, equità ed imparzialità. Ogni docente comunica esplicitamente quali prove costituiscano elemento di valutazione.
3. La valutazione delle prove orali è comunicata allo studente contestualmente o entro la lezione successiva all'effettuazione della prova.
4. La consegna alla classe delle prove scritte, corrette e valutate, è effettuata entro i quindici giorni lavorativi

successivi allo svolgimento della prova stessa.

5. Il docente ha il dovere di riportare, tempestivamente e fedelmente, sul registro elettronico tutti gli esiti delle prove, sia scritte sia orali.

Art. 45 - Programmazione delle prove scritte

1. In una delle prime sedute ciascun Consiglio di classe individua gli strumenti per un'efficace e razionale programmazione delle prove scritte.
2. L'effettuazione delle prove scritte è comunicata alla classe con un preavviso non inferiore a giorni cinque, fatti salvi fattori o impedimenti non dipendenti dalla volontà del docente.
3. I Consigli di classe si impegnano affinché non venga effettuata più di una verifica scritta, ivi comprese le cosiddette "verifiche scritte valide per l'orale", nella stessa giornata, salvo particolari necessità didattiche, da valutare congiuntamente da parte del docente e della classe.

Art. 46 - Accesso ai documenti di valutazione

1. Gli originali delle prove scritte, una volta che le prove siano state corrette e valutate, costituiscono a tutti gli effetti atto amministrativo.
2. Il genitore ha la possibilità di visionare le prove corrette negli orari di ricevimento antimeridiano del docente, prenotandosi almeno due giorni prima della data del colloquio.
3. Chiunque ne abbia diritto ha accesso alle prove scritte, archiviate presso l'Istituto, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n.241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni.

TITOLO SESTO – Infortuni alunni

Art. 47 – Istruzioni operative generali

1. Nel caso in cui si verifichi un infortunio tale da non poter essere risolto con un semplice intervento (disinfezione, ecc.) oppure un malore, i docenti ed i collaboratori scolastici sono tenuti, valutata la gravità del caso da parte del personale di infermeria e su sua indicazione, ad osservare le seguenti disposizioni:

- chiedere l'immediato intervento del pronto soccorso o di un medico;
- contattare telefonicamente la famiglia;
- informare il capo d'Istituto (segreteria)

Di norma l'alunno dovrà essere accompagnato al pronto soccorso da un genitore o familiare.

2. In caso di infortunio, anche di lieve entità, occorre:

- che il docente presente durante l'accaduto scriva una relazione dettagliata sull'infortunio entro 24 ore dal fatto e che la consegni in segreteria;
- che la denuncia alla compagnia assicuratrice avvenga entro 48 ore e nei dovuti termini all'INAIL a cura dell'Ufficio di segreteria.
- invitare i genitori entro il giorno successivo a recarsi presso la Presidenza per controfirmare la denuncia, consegnare il certificato medico, firmare le dichiarazioni allegate alla denuncia stessa.

3. Nella **relazione** dovranno essere contenuti i seguenti elementi:

- nome, cognome, classe e scuola dell'alunno infortunato;
- puntuale descrizione del fatto che ha determinato l'accaduto;
- luogo, ora, attività che si stava svolgendo;
- persone responsabili presenti ed eventuali testimoni;
- entità dell'infortunio;
- eventuale dichiarazione medica.

Art. 48 – Somministrazione di farmaci in orario scolastico

1. La somministrazione dei farmaci, ai sensi della *Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico – 25/11/2015*, coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- la famiglia e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale;
 - dirigente scolastico, personale docente e ATA;
 - i servizi sanitari (ASL/medici di base);
 - gli enti locali nelle persone degli operatori assegnati in riferimento al percorso di integrazione scolastica e formativa dell'alunna/o.
2. Il genitore, o chi eserciti la responsabilità genitoriale, deve:
- fare richiesta di somministrazione del farmaco al Dirigente scolastico;
 - accompagnare la richiesta con una certificazione medica redatta dal medico o dallo specialista attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità, tempi di somministrazione, posologia);
 - fornire il farmaco alla scuola tenendo conto della data di scadenza;
 - autorizzare il personale individuato dal Dirigente scolastico, previo consenso dello stesso, alla somministrazione del farmaco.
1. Il Dirigente scolastico:
- valuta la sussistenza dei requisiti necessari per rispondere positivamente alla richiesta (disponibilità del personale, dei sistemi di conservazione del farmaco, di un locale adatto alla somministrazione in condizioni igienicamente corrette);
 - comunica ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale le modalità organizzative per la relativa somministrazione e conservazione;
 - concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici ai genitori o ai loro delegati per la somministrazione.
2. Qualora non siano presenti locali idonei e non vi sia alcuna disponibilità del personale o non vi siano i requisiti professionali, il Dirigente può provvedere all'attivazione di collaborazioni formalizzate mediante accordi e/o convenzioni con enti locali o associazioni di volontariato.

TITOLO SETTIMO – Introduzione di alimenti a uso collettivo nella scuola Art. 49 – Divieto di introduzione di alimenti a uso collettivo nella scuola

1. Al fine di tutelare la salute dei minori, è fatto divieto assoluto di introdurre dall'esterno alimenti a consumo collettivo.
2. È consentito festeggiare nella scuola compleanni e ricorrenze esclusivamente con alimenti confezionati e muniti di etichetta che rispetti la normativa vigente in tema di tracciabilità alimentare.

TITOLO OTTAVO – Iscrizione alle scuole annesse al Convitto

Art. 50 – Criteri di precedenza per l'ammissione dell'iscrizione

1. Si definiscono, relativamente alle iscrizioni alle classi prime, i seguenti criteri di precedenza nell'ammissione alle iscrizioni alla Scuola Primaria, Secondaria di I grado, Liceo Scientifico e Liceo Coreutico:
 - residenza nei quartieri di riferimento della scuola;
 - sorelle e fratelli già frequentanti la scuola richiesta;
 - entrambi i genitori lavoratori nei quartieri di riferimento della scuola;
 - uno dei genitori che lavora nei quartieri di riferimento della scuola.

Art. 51 – Criteri per la formazione delle classi

1. La formazione delle classi, in tutti i gradi di scuola, dovrà tener conto dei seguenti obiettivi:
 - Eterogeneità all'interno della classe
 - Omogeneità tra classi parallele
1. Sono definiti i seguenti criteri generali per la formazione delle classi:
 - Rispetto delle scelte relative agli indirizzi proposto nell'ambito dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica
 - Equilibrata distribuzione degli studenti sulla base delle valutazioni riportate agli esami di Stato del primo ciclo di istruzione per le iscrizioni alla Scuola secondaria di I grado;

- Equilibrata distribuzione degli studenti in relazione alla provenienza: comune di residenza, scuola, classe (non più di tre o quattro studenti provenienti dalla stessa classe terza della scuola secondaria di I grado)
- Omogenea distribuzione degli studenti non promossi, dei maschi e delle femmine
- Accoglimento di richieste esplicite di sezione nel rispetto dei criteri sopra indicati
- Possibilità, per gli studenti che abbiano sorelle o fratelli già frequentanti l'Istituto, di essere inseriti nella stessa sezione.

TITOLO NONO - Genitori

Art. 52 – Norme di comportamento

1. I genitori sono i principali responsabili dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. In particolare, è auspicabile la collaborazione fattiva nel riconoscere e adottare, insieme all'Istituzione scolastica, il patto educativo di corresponsabilità.
2. È compito dei genitori:
 - trasmettere ai ragazzi la convinzione che la scuola sia fondamentale per la crescita, l'apprendimento e per il loro futuro;
 - tenersi informati sugli obiettivi, i metodi, le attività, gli orari, i livelli conseguiti nella maturazione personale e nell'apprendimento;
 - stabilire e mantenere rapporti regolari e di collaborazione con gli insegnanti e con gli altri genitori;
 - collaborare in modo costruttivo, permettendo assenze solo per motivi validi, riducendo le uscite anticipate e le entrate posticipate, leggendo e firmando tempestivamente le comunicazioni della scuola, partecipando alle riunioni ed agli incontri previsti, favorendo la partecipazione dei figli alle attività programmate;
 - osservare il Regolamento d'Istituto e rispettare quanto stabilito nel Patto di corresponsabilità firmato al momento dell'iscrizione;
 - lasciare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti durante l'orario scolastico;
 - informare tempestivamente l'Ufficio di Segreteria dell'eventuale cambio di domicilio e/o telefonico.
3. I genitori giustificano le assenze dei propri figli, nella Scuola Secondaria di I e II grado, tramite l'applicativo "Libretto Web" del registro elettronico; le giustificazioni devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione. In caso di assenze ripetute, il docente coordinatore di classe, sentito il Dirigente scolastico, provvederà a convocare la famiglia.
4. Non è consentita, di norma, la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza nella Scuola Primaria. L'ingresso dei genitori nel plesso, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio o per conferire con i docenti nelle ore di ricevimento o al di fuori di esse in presenza di indilazionabili esigenze.

Art. 53 – Assemblee dei genitori

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli artt. 12 e 15 del D.lgs. 297/1994. Le assemblee si svolgono al di fuori dell'orario delle lezioni e possono essere: di classe o sezione, di plesso, d'Istituto.
2. L'assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di interclasse e di classe. È convocata dal Dirigente scolastico, con un preavviso di almeno cinque giorni e con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno, su richiesta dei docenti o di un quinto delle famiglie degli alunni della classe. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e di essa viene redatto un verbale a cura di uno dei componenti. Copia del verbale viene inviato alla Presidenza. Possono partecipare all'assemblea, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli insegnanti della classe.
3. L'assemblea di Istituto è presieduta da uno dei genitori componenti i Consigli di interclasse e di classe, eletto dall'assemblea. È convocata dal Dirigente scolastico, con un preavviso di almeno cinque giorni e con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno, su richiesta:
 - della maggioranza dei rappresentanti eletti nei Consigli di interclasse e di classe;
 - dal Dirigente scolastico.L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e di essa viene redatto un verbale a cura di uno dei

componenti. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza. Possono partecipare all'assemblea, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli insegnanti dell'Istituto.

PARTE III

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI NEI DIVERSI AMBIENTI SCOLASTICI

Codice disciplinare

TITOLO PRIMO – Principi generali

Art. 54 - Premessa

1. Il seguente codice disciplinare designa un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione e del rispetto per le persone, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche.
2. I provvedimenti disciplinari, in maniera coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto, hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Interclasse e di Classe, alla presenza delle diverse componenti.
4. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Commissario straordinario

Art. 55 – Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
6. Gli studenti hanno diritto a un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità.
7. Gli studenti hanno diritto a iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.
8. Gli studenti hanno diritto alla salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità.

Art. 56 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.
4. Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti sono tenuti a usare un abbigliamento che si ispiri a criteri di semplicità, decoro e sia adatto alle diverse attività scolastiche.
7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 56 bis – Uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici a scuola

1. È di norma vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola.
2. Gli studenti che hanno con sé i già menzionati dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, giaccai sul banco né tra le mani.
3. Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale docente e ATA, salvo nei casi di urgenza e necessità; per il personale docente, tale divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti.
4. Per tutti, **studenti della Scuola Secondaria di II grado e docenti**, è consentito l'uso del cellulare e degli altri dispositivi sopra menzionati unicamente durante la ricreazione, nel rispetto della tutela dei dati personali e del decoro personale ed altrui.
5. Durante le ore di attività didattica, eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.
6. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.
7. Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.
8. È comunque fatta salva la possibilità per i docenti di utilizzare dispositivi elettronici personali per tutte le operazioni inerenti alla gestione del Registro di classe.
9. È inoltre consentito ai docenti la possibilità di organizzare la propria attività didattica mediante utilizzo dei diversi dispositivi elettronici, anche da parte degli studenti, qualora lo si ritenga funzionale all'attività stessa.
10. Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di maturità, test, ecc..) il docente potrà disporre che gli siano consegnati i cellulari e gli altri dispositivi indicati al comma 1 per tutta la durata della prova, che saranno restituiti al termine della stessa.

TITOLO SECONDO - Regolamento di disciplina della Scuola Primaria

Art. 57 - Mancanze disciplinari

1. Nei confronti di alunni che si comportino scorrettamente si fa ricorso in via preliminare al dialogo, alla loro responsabilizzazione e al coinvolgimento dei genitori. Tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, non docenti, alunni, genitori) sono coinvolte nella promozione della formazione dell'alunno e si impegnano nell'acquisizione di un'autodisciplina che induca al rispetto delle persone e dei beni materiali di cui la scuola è dotata e generi reciproca comprensione e spirito di collaborazione. Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti e gli atti compiuti dagli alunni che corrispondono all'inosservanza dei loro doveri descritti nel

Regolamento Disciplinare affisso nelle classi.

2. Sono considerate mancanze disciplinari da parte degli alunni della scuola primaria i seguenti comportamenti:

- a. presentarsi a lezione sprovvisti di materiale didattico;
- b. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'edificio e nelle pertinenze;
- c. disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche;
- d. rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati;
- e. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività didattiche o materiali pericolosi;
- f. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di istituto;
- g. sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi, gli oggetti personali e i materiali didattici di proprietà della scuola o dei compagni;
- h. offendere con parole, gesti o azioni i compagni o il personale scolastico;
- i. arrecare danno (fisico o materiale) ai compagni o al personale scolastico.

Art. 58 – Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari si articolano in interventi educativi mirati e sanzioni disciplinari vere e proprie.

Art. 59 – Interventi educativi mirati

1. Gli interventi educativi mirati sono i seguenti:

MANCANZA	INTERVENTI EDUCATIVI	AUTORITÀ COMPETENTE
a. Presentarsi a lezione sprovvisti di materiale didattico	Richiamo verbale e comunicazione alle famiglie	Docente
b. Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'edificio e nelle pertinenze	Richiamo verbale	Docente
c. Disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche	Richiamo verbale e osservazione dei comportamenti	Docente
d. Rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati	Recupero a casa del lavoro non eseguito o incompleto	Docente
e. Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività didattiche o materiali pericolosi	Ritiro del materiale non pertinente o pericoloso che verrà riconsegnato ai genitori	Docente
f. Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di istituto	Richiamo verbale e testo di riflessione	Docente
g. Sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi, gli oggetti personali e i materiali didattici di proprietà della scuola o dei compagni	Invio a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, o sostituire il materiale danneggiato; testo di riflessione	Docente
h. Offendere con parole, gesti o azioni i compagni o il personale scolastico	Invito a presentare le proprie scuse, anche per iscritto, al personale scolastico o ai compagni; testo di riflessione.	Docente
i. Arrecare danno (fisico o materiale) ai compagni o al personale scolastico	Invito a presentare le proprie scuse, anche per iscritto, al personale scolastico o ai compagni; testo di riflessione	Docente

Art. 60 – Sanzioni disciplinari

1. In caso di reiterazione delle mancanze disciplinari, nonostante i diversi interventi educativi mirati, si procede applicando le seguenti sanzioni disciplinari:

SANZIONI		AUTORITÀ COMPETENTE
A	Sospensione da attività complementari, legate ai progetti e all'arricchimento dell'offerta formativa	Consiglio di interclasse solo docenti
B	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni (in caso di gravi e reiterate mancanze)	Consiglio di interclasse integrale

TITOLO TERZO - Regolamento di disciplina della scuola secondaria di I e II grado

Art. 61 – Premesse per la scuola secondaria di II grado

1. La scuola svolge in tutti i momenti della sua azione una funzione educativa. Anche l'applicazione dei provvedimenti disciplinari tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino del corretto rapporto all'interno della comunità.
2. I destinatari delle norme contenute nello *Statuto delle studentesse e degli studenti* (D.P.R. 249/1998 e D.P.R. 235/2007), che sono alla base del presente Regolamento, sono esclusivamente gli alunni della Scuola Secondaria di I e II grado.
3. I provvedimenti disciplinari sono orientati secondo i seguenti principi:
 - riparazione del danno arrecato;
 - affermazione della dignità della persona e dei luoghi oggetto di offesa;
 - promozione dei servizi utili alla collettività;
 - rispetto della personalità dell'alunno.
4. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono quelli che contravvengono a doveri di cui allo *Statuto delle studentesse e degli studenti*.
5. In caso di mancanze disciplinari collettive può applicarsi anche la sanzione dell'esclusione dai viaggi di istruzione.
6. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
8. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.
9. Nell'applicare i provvedimenti disciplinari, si tiene conto della condotta generale dell'alunno riconoscendogli attenuanti, nel caso di comportamento generalmente corretto, e aggravanti, nel caso di recidiva o precedenti sanzioni.
10. Ogni grave infrazione, come pure la sua reiterazione, deve essere sempre documentata e testimoniata e le sanzioni possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma la responsabilità dello studente incolpato.
11. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe, alla presenza delle diverse componenti.
12. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Commissario straordinario.
13. Le sanzioni sono comminate secondo la seguente procedura:
 - ogni provvedimento è preceduto dall'accertamento dei fatti attraverso una istruttoria e dalla contestazione

dell'addebito; per le mancanze più lievi, l'accertamento e la contestazione sono fatte verbalmente;

- l'alunno deve essere sempre ascoltato, riconoscendogli il diritto alla difesa;
- l'accertamento dei fatti deve essere il più ampio possibile, anche mediante il contributo di testimonianze inoppugnabili;
- le decisioni del Consiglio di classe vanno prese con la presenza dei rappresentanti di classe;
- contro tutti i provvedimenti disciplinati è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia.

Art. 61 bis - Premesse per la scuola secondaria di I grado

1. La scuola svolge in tutti i momenti della sua azione una funzione educativa. Anche l'applicazione dei provvedimenti disciplinari tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino del corretto rapporto all'interno della comunità.
2. I destinatari delle norme contenute nello *Statuto delle studentesse e degli studenti* (D.P.R. 249/1998 e D.P.R. 235/2007), che sono alla base del presente Regolamento, sono esclusivamente gli alunni della Scuola Secondaria di I e II grado.
3. I provvedimenti disciplinari sono orientati secondo i seguenti principi:
 - riparazione del danno arrecato;
 - affermazione della dignità della persona e dei luoghi oggetto di offesa;
 - promozione dei servizi utili alla collettività;
 - rispetto della personalità dell'alunno.
4. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono quelli che contravvengono a doveri di cui allo *Statuto delle studentesse e degli studenti*.
5. In caso di mancanze disciplinari collettive può applicarsi anche la sanzione dell'esclusione dai viaggi di istruzione.
6. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata **e non discriminatoria dell'orientamento dell'individuo, della sua nazionalità, provenienza o fede religiosa**.
8. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.
9. Nell'applicare i provvedimenti disciplinari, si tiene conto della condotta generale dell'alunno riconoscendogli attenuanti, nel caso di comportamento generalmente corretto, e aggravanti, nel caso di recidiva o precedenti sanzioni.
10. Ogni grave infrazione, come pure la sua reiterazione, deve essere sempre documentata e testimoniata e le sanzioni possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma la responsabilità dello studente incolpato.
11. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe, **alla presenza del Dirigente Scolastico**.
12. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Commissario straordinario.
13. Le sanzioni sono comminate secondo la seguente procedura:
 - ogni provvedimento è preceduto dall'accertamento dei fatti attraverso una istruttoria e dalla contestazione dell'addebito; per le mancanze più lievi, l'accertamento e la contestazione sono fatte

verbalmente;

- l'alunno deve essere sempre ascoltato, riconoscendogli il diritto alla difesa;
- l'accertamento dei fatti deve essere il più ampio possibile, anche mediante il contributo di testimonianze inoppugnabili;
- contro tutti i provvedimenti disciplinati è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia.

Art. 62 – Mancanze e sanzioni disciplinari **Scuola Secondaria II grado**

1. Si elencano le seguenti mancanze disciplinari lievi, le relative sanzioni e l'autorità competente a erogarle:

MANCANZE LIEVI	AUTORITA' COMPETENTE	SANZIONI DISCIPLINARI e AZIONI DI RECUPERO
Presentarsi alle lezioni ripetutamente in ritardo e/o sprovvisti di materiale didattico	Docente	Richiamo verbale e annotazione sul registro di classe, visibile alla famiglia.
Disturbare il corretto svolgimento della lezione	Docente	Richiamo verbale e annotazione sul registro di classe, visibile alla famiglia.
Avere un comportamento indisciplinato o vivace durante il cambio dell'ora o durante l'intervallo, anche su segnalazione dei Collaboratori scolastici	Docente	Richiamo verbale e annotazione sul registro di classe, visibile alla famiglia.
Reiterazione nel tempo delle mancanze precedenti	Coordinatore di classe	Convocazione della famiglia, sentito il Dirigente scolastico.

2. Si elencano le seguenti mancanze disciplinari gravi, le relative sanzioni e l'autorità competente a erogarle:

MANCANZE GRAVI	AUTORITA' COMPETENTE	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI e AZIONI DI RECUPERO
Violare il divieto di fumare (anche sigarette elettroniche) nei locali e nelle pertinenze della scuola	Docente / Dirigente scolastico	Nota disciplinare sul registro di classe, visibile alla famiglia. Sanzione pecuniaria
Utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi durante le attività didattiche, senza autorizzazione del docente	Docente	Nota disciplinare sul registro di classe (visibile alla famiglia) e ritiro del cellulare, da riconsegnare al termine della lezione.
Uscire dall'aula senza autorizzazione del docente	Docente	Nota disciplinare sul registro di classe, visibile alla famiglia. Stesura di un elaborato scritto su tematiche relative alle competenze sociali e civiche
Sporcare e/o danneggiare oggetti e materiali propri, altrui e della scuola	Docente	Nota disciplinare sul registro di classe, visibile alla famiglia. Assegnazione di incarichi finalizzati, se possibile, al ripristino della situazione antecedente alla mancanza. OVVERO Stesura di un elaborato scritto su tematiche relative alle competenze sociali e civiche

Non rispettare le prescrizioni degli insegnanti, anche con atteggiamento di arroganza e insubordinazione	Docente	Nota disciplinare sul registro di classe, visibile alla famiglia. Stesura di un elaborato scritto su tematiche relative alle competenze sociali e civiche
Mancare di rispetto e offendere con parole, gesti o azioni compagni e personale scolastico	Docente	Nota disciplinare sul registro di classe, visibile alla famiglia. Presentazione di scuse, anche per iscritto, ai soggetti offesi. Stesura di un elaborato scritto su tematiche relative alle competenze sociali e civiche.
Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza relative alla salvaguardia della propria e altrui incolumità	Docente	Nota disciplinare sul registro di classe, visibile alla famiglia Stesura di un elaborato scritto su tematiche relative alle competenze sociali e civiche.
Raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, audio e registrazioni a scopi non didattici	Docente	Nota disciplinare sul registro di classe, visibile alla famiglia; ritiro del dispositivo utilizzato, da riconsegnare personalmente alla famiglia. Stesura di un elaborato scritto su tematiche relative alle competenze sociali e civiche.

3. Si elencano le seguenti mancanze disciplinari gravissime, le relative sanzioni e l'autorità competente a erogarle:

MANCANZE GRAVISSIME	AUTORITA' COMPETENTE	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Reiterazione nel tempo delle mancanze gravi	Consiglio di classe in composizione allargata	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.
Uscire dall'Istituto senza autorizzazione	Consiglio di classe in composizione allargata	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.
Consentire o facilitare l'accesso all'Istituto di estranei non autorizzati	Consiglio di classe in composizione allargata	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.
Assumere sostanze alcoliche e/o psicotrope	Consiglio di classe in composizione allargata	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.
Sottrarre beni o materiali di compagni e/o del personale scolastico	Consiglio di classe in composizione allargata	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.
Compiere atti di vandalismo verso beni altrui e/o della scuola	Consiglio di classe in composizione allargata	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.
Compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone	Consiglio di classe in composizione allargata	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.

Compiere atti di violenza fisica e/o psicologica nei confronti di compagni e/ personale scolastico	Commissario straordinario	Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni.
Compiere atti perseguibili penalmente	Commissario straordinario	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o con la non ammissione all'Esame di stato
Atti di violenza grave e comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale	Commissario straordinario	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o con la non ammissione all'Esame di stato

Art. 62 bis – Mancanze e sanzioni disciplinari Scuola Secondaria I grado

1. Si elencano le seguenti mancanze disciplinari lievi, le relative sanzioni e l'autorità competente a erogarle:

MANCANZE LIEVI	AUTORITA' COMPETENTE	SANZIONI DISCIPLINARI e AZIONI DI RECUPERO
Presentarsi alle lezioni ripetutamente in ritardo e/o sprovvisti di materiale didattico	Docente	Richiamo verbale e annotazione gialla o arancione sul registro di classe, visibile alla famiglia.
Disturbare il corretto svolgimento della lezione	Docente	Richiamo verbale e annotazione gialla o arancione sul registro di classe, visibile alla famiglia.
Avere un comportamento indisciplinato o vivace durante il cambio dell'ora o durante l'intervallo, anche su segnalazione dei Collaboratori scolastici	Docente	Richiamo verbale e annotazione gialla o arancione sul registro di classe, visibile alla famiglia.
Reiterazione nel tempo di tre mancanze precedenti	Coordinatore di classe	Avviso con fonogramma alla famiglia, sentito il Dirigente scolastico.
Indossare abbigliamento non adeguato	Docente	Richiamo verbale e redazione di fonogramma alla famiglia in caso di reiterazione

2. Si elencano le seguenti mancanze disciplinari gravi, le relative sanzioni e l'autorità competente a erogarle:

MANCANZE GRAVI	AUTORITA' COMPETENTE	SANZIONI DISCIPLINARI e AZIONI DI RECUPERO
Violare il divieto di fumare (anche sigarette elettroniche) nei locali e nelle pertinenze della scuola	Docente / Dirigente scolastico	Nota disciplinare sul registro di classe, visibile alla famiglia. Sanzione pecuniaria
Utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi durante le attività didattiche, senza autorizzazione del docente	Docente	Nota disciplinare sul registro di classe (visibile alla famiglia) e ritiro del cellulare, da riconsegnare al termine della lezione.

Uscire dall'aula senza autorizzazione del docente	Docente	Nota disciplinare sul registro di classe, visibile alla famiglia. Stesura di un elaborato scritto su tematiche relative alle competenze sociali e civiche
Sporcare e/o danneggiare oggetti e materiali propri, altrui e della scuola	Docente	Nota disciplinare sul registro di classe, visibile alla famiglia. Assegnazione di incarichi finalizzati, se possibile, al ripristino della situazione antecedente alla mancanza. OVVERO Stesura di un elaborato scritto su tematiche relative alle competenze sociali e civiche
Non rispettare le prescrizioni degli insegnanti, anche con atteggiamento di arroganza e insubordinazione	Docente	Annotazione rossa sul registro di classe, visibile alla famiglia. Stesura di un elaborato scritto su tematiche relative alle competenze sociali e civiche
Mancare di rispetto e offendere con parole, gesti o azioni compagni e personale scolastico	Docente	Nota disciplinare sul registro di classe, visibile alla famiglia. Presentazione di scuse, anche per iscritto, ai soggetti offesi. Stesura di un elaborato scritto su tematiche relative alle competenze sociali e civiche.
Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza relative alla salvaguardia della propria e altrui incolumità	Docente	Nota disciplinare sul registro di classe, visibile alla famiglia Stesura di un elaborato scritto su tematiche relative alle competenze sociali e civiche.

3. Si elencano le seguenti mancanze disciplinari gravissime, le relative sanzioni e l'autorità competente a erogarle:

MANCANZE GRAVISSIME	AUTORITA' COMPETENTE	SANZIONI DISCIPLINARI e AZIONI DI RECUPERO
Raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, audio e registrazioni a scopi non didattici	Consiglio di Classe	Nota disciplinare sul registro di classe, visibile alla famiglia; ritiro del dispositivo utilizzato, da riconsegnare personalmente alla famiglia. Stesura di un elaborato scritto su tematiche relative alle competenze sociali e civiche.

Reiterazione nel tempo delle mancanze gravi	Consiglio di Classe	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni in base alla gravità della situazione.
Uscire dall'Istituto senza autorizzazione	Consiglio di Classe	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni in base alla gravità della situazione.
Consentire o facilitare l'accesso all'Istituto di estranei non autorizzati	Consiglio di Classe	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni in base alla gravità della situazione.
Assumere sostanze alcoliche e/o psicotrope	Consiglio di Classe	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni in base alla gravità della situazione.
Sottrarre beni o materiali di compagni e/o del personale scolastico	Consiglio di Classe	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni in base alla gravità della situazione.
Compiere atti di vandalismo verso beni altrui e/o della scuola	Consiglio di Classe	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni in base alla gravità della situazione.
Compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone	Consiglio di Classe	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni in base alla gravità della situazione.
Compiere atti di violenza fisica e/o psicologica nei confronti di compagni e/ personale scolastico	Consiglio di Classe	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni in base alla gravità della situazione.
Compiere atti perseguibili penalmente	Commissario straordinario	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o con la non ammissione all'Esame di stato
Atti di violenza grave e comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale	Commissario straordinario	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o con la non ammissione all'Esame di stato

Art. 63 – Modalità di comminazione delle sanzioni

1. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data in forma scritta dal Dirigente Scolastico alla famiglia dell'alunno interessato. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

2. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo quanto stabilito nel patto di corresponsabilità sottoscritto tra Istituzione e famiglia all'atto dell'iscrizione dell'alunno.

TITOLO QUARTO - Organo di garanzia

Art. 64 - Compiti

1. È costituito, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia.
2. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - decidere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*;
 - decidere sui ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
3. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

Art. 65 - Composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
 - un rappresentante dei docenti, eletto dal Collegio docenti;
 - un rappresentante dei genitori, designato dal Commissario straordinario tra coloro che sono stati eletti rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di classe;
 - un rappresentante degli studenti della Scuola Secondaria di II grado, designato dal Comitato di controllo studentesco.

Il rappresentante degli studenti interviene solo nelle riunioni in cui si tratta di questioni riguardanti la Scuola secondaria di II grado.

Per ciascuna componente dell'Organo di garanzia è designato un membro supplente.

2. L'Organo di Garanzia dura in carica un anno scolastico.
3. Il genitore e lo studente componenti l'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti rispettivamente il proprio figlio o studenti appartenenti alla stessa classe del figlio o sé stesso o compagni appartenenti alla stessa classe.
4. Il docente componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta in cui sono coinvolti le proprie classi o propri studenti.
5. Nei suddetti casi di incompatibilità, il componente interessato è sostituito dal membro supplente per la componente di appartenenza.
6. Le sedute sono presiedute dal Dirigente scolastico e verbalizzate dal rappresentante dei docenti in seno all'organo.

Art. 66 – Procedure e tempi

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato da uno dei genitori dello studente sanzionato, o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Il Presidente convoca l'Organo di Garanzia entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso; l'avviso di convocazione deve pervenire mediante posta elettronica ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto della convocazione.
3. Il processo verbale della seduta è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario; il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
4. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Alle sedute non è

consentita la presenza di persone estranee.

5. Su richiesta degli interessati, ovvero su iniziativa del Presidente dell'organo o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'Organo di Garanzia può disporre l'audizione di chi propone il ricorso, dello studente a cui è stata irrogata la sanzione, o di chiunque vi abbia interesse.

6. Ciascun componente dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività e nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza e il coordinatore di classe.

8. L'Organo di Garanzia si esprime entro 10 giorni dal ricorso; le deliberazioni assunte sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

Art. 67 – Reclami

1. Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo di Garanzia dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 68 – Patto educativo di corresponsabilità

1. In applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 235/2007, la Scuola predispone il documento recante il "Patto educativo di corresponsabilità" che impegna operatori scolastici e genitori/affidatari a migliorare il rapporto di collaborazione finalizzato al successo educativo e al rispetto del presente Regolamento, delle disposizioni contenute negli altri documenti fondamentali d'Istituto e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

2. Il Patto Educativo di Corresponsabilità viene sottoscritto dal genitore all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione o a inizio dell'anno scolastico; la firma della domanda di iscrizione implica la sottoscrizione del patto.

3. Il patto viene illustrato ai genitori nell'ambito delle assemblee convocate per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse e di classe.

4. Il Patto educativo di corresponsabilità impegna i genitori per tutto la durata del grado di scuola. Esso è allegato al presente regolamento.

Parte IV

NORME REGOLATIVE PER USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Il presente Regolamento è integrato con appendice specifica su visite guidate, viaggi di istruzione, mobilità, stage

TITOLO PRIMO - Disciplina

Art. 69 – Regole generali

1. I viaggi d'istruzione, le visite guidate, la partecipazione ad attività sportive e teatrali, a concorsi sono parte integrante dell'attività didattica e devono essere approvati dai vari organi collegiali.

2. Sono considerate visite guidate le uscite che si effettuano nell'arco di una giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc.

3. Sono considerati viaggi di istruzione le uscite che si effettuano nell'arco di più giorni, in località sia italiane e sia estere.

4. Le uscite didattiche sono oggetto di programmazione sin dall'inizio dell'anno scolastico, inserite nel progetto didattico-educativo della sezione o della classe, e quindi sottratte a ogni iniziativa estemporanea. Le attività, della cui organizzazione è garante il Dirigente scolastico, sono regolate da criteri e obiettivi stabiliti dal Collegio dei docenti e dai Consigli di interclasse e di classe, nel rispetto della normativa vigente e del PTOF. In

particolare, il Collegio dei docenti individua i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, alle destinazioni, alle classi ai cui indirizzare le proposte; i Consigli di interclasse e di classe, sulla base di tali criteri, elaborano le proposte per la predisposizione del Piano dei Viaggi della scuola, da presentare al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

5. Per le uscite non programmabili entro la data di approvazione del Piano Viaggi, spetta al Dirigente scolastico autorizzare visite guidate nel territorio e uscite per attività sportive nell'arco di una giornata.

6. Ogni uscita deve essere attentamente organizzata con particolare riferimento a meta, itinerario, spesa da affrontare e mezzo di trasporto. Sul piano culturale essa va preparata dai docenti accompagnatori facendo uso di materiale illustrativo e di differenti modalità didattiche. Non possono essere effettuate entro i 30 giorni dal termine delle lezioni.

7. Ogni Consiglio di interclasse e di classe provvede alla stesura della proposta del progetto di viaggio, con l'individuazione del docente referente, seguendo l'iter procedurale indicato nel presente regolamento e uniformando, dove è possibile la data di richiesta.

8. I Consigli provvederanno:

- a individuare gli itinerari, la tempistica e il programma di viaggio compatibili con il percorso formativo;
- a individuare i docenti accompagnatori disponibili.

La proposta di viaggio, redatta dal Consiglio di interclasse e di classe, su un modello standard per tutto l'istituto, sarà inoltrata alla Presidenza per la redazione del Piano annuale dei Viaggi da presentare al Collegio dei docenti, che ne verificherà la fattibilità didattica e, successivamente, al Commissario straordinario, per la verifica sotto l'aspetto organizzativo ed economico.

9. Il limite minimo di partecipazione di ogni classe ai viaggi di istruzione è stabilito nei due terzi degli studenti frequentanti la classe.

10. Alle visite guidate è opportuna la partecipazione dell'intera classe, salvo gli assenti della giornata.

11. I Consigli di classe si riservano la decisione di non consentire la partecipazione di alunni a cui sono state irrogate sanzioni disciplinari per mancanze gravissime ai sensi del Regolamento di disciplina contenuto nel presente documento.

11 bis. **I Consigli di classe della Scuola Secondaria di I grado si riservano il diritto di escludere dalla partecipazione ai viaggi di istruzione gli studenti che, entro i termini di adesione, abbiano dimostrato comportamenti scorretti a scuola e abbiano accumulato almeno due note disciplinari e/o una sospensione. Inoltre i consigli di classe si riservano il diritto di escludere dai progetti i destinatari di sanzioni disciplinari reiterate, gravi e gravissime ai sensi del Regolamento di disciplina contenuto nel presente documento.**

Art. 70 – Durata e periodi di effettuazione delle uscite didattiche

1. La durata delle uscite didattiche è fissata nel modo seguente:

Grado di scuola	Visite guidate	Viaggi di istruzione
SCUOLA PRIMARIA	Da effettuarsi nell'arco di una giornata e all'interno delle ore curriculari, in località del comune, della provincia o province limitrofe, raggiungibili in orario scolastico.	Classi quinte: fino a due giorni (un pernottamento) nella Regione Abruzzo o Regioni limitrofe
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	Da effettuarsi, nell'arco di una giornata, in località del comune, della provincia o province limitrofe.	Classi prime: fino a 3 gg. in Italia Classi seconde: fino a 4 gg. in Italia Classi terze: fino a sei gg. in Italia o all'estero

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	Da effettuarsi, nell'arco di una giornata, in località del comune, della provincia o province limitrofe.	Classi prime e seconde: fino a 3 gg. in Italia Classi terze e quarte: fino a 4 gg. in Italia Classi quinte: fino a sei gg. in Italia o all'estero
-------------------------------	--	---

Art. 71 – Modalità organizzative

1. È opportuno che i Consigli di intersezione, interclasse, classe, propongano mete e itinerari che garantiscano una partecipazione generalizzata, condizione necessaria per il conseguimento delle finalità didattico-culturali dell'iniziativa. Gli alunni che non partecipano, svolgeranno regolare attività didattica, anche tramite l'inserimento in altre classi e nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
2. In caso di rinuncia documentata al viaggio, potrà essere disposto, su richiesta della famiglia, il rimborso della quota versata, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità previste dall'agenzia organizzatrice. Le quote di partecipazione saranno versate sul c/c bancario dell'Istituto direttamente dalle famiglie.
3. Gli accompagnatori sono individuati dal Dirigente scolastico tra i docenti disponibili, prioritariamente tra i docenti della classe. Per ogni gruppo di 15 studenti, o frazione, deve esserci un docente accompagnatore; nel caso che l'uscita riguardi una sola classe, dovrà esserci la presenza di due accompagnatori. In presenza di studenti diversamente abili, il numero degli accompagnatori sarà aumentato secondo le specifiche esigenze rilevate. Tutti i docenti accompagnatori dovranno firmare la dichiarazione di assunzione di responsabilità.
4. Ogni uscita didattica dovrà avere un docente con ruolo di referente e responsabile dell'organizzazione che è tenuto ai seguenti compiti:
 - fare da riferimento per gli allievi, genitori, docenti e Segreteria;
 - raccogliere e consegnare in Segreteria i moduli per l'autorizzazione;
 - ritirare l'elenco nominativo dei partecipanti, timbrati e firmati dal DS;
 - ricevere dalla segreteria i documenti di viaggio;
 - redigere la relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori, secondo un modello predisposto dalla scuola.
3. I docenti accompagnatori, una settimana prima della partenza, consegnano alle famiglie l'itinerario dettagliato dell'uscita, contenente:
 - l'ora di partenza;
 - il punto di ritrovo;
 - la denominazione, l'ubicazione e il recapito dell'albergo;
 - l'ora prevista per il rientro;
 - le regole di comportamento che gli studenti devono tenere durante il viaggio.

Art. 72 – Vigilanza durante le uscite didattiche

1. La vigilanza degli alunni durante le uscite didattiche è affidata con incarico del Dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono svolgere attività di sorveglianza degli alunni durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun modo e momento abbandonare la vigilanza.
2. Spetta agli insegnanti, durante le uscite didattiche, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento.

Art. 73 – Regole di comportamento degli studenti durante i viaggi

1. Gli studenti, per l'intera durata del viaggio sono tenuti ai seguenti comportamenti:
 - sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
 - in albergo, muoversi in modo ordinato, evitando rumori e chiasso che possano ledere l'altrui diritto alla tranquillità;
 - evitare di sporgersi dalle finestre e balconi;

- evitare di spostarsi dalla camera assegnata durante le ore di riposo;
- rispettare gli orari stabiliti dai docenti accompagnatori;
- non procurare danni materiali, di cui si risponderà personalmente;
- mantenere nei confronti del personale di servizio un comportamento rispettoso e corretto;
- non introdurre nelle stanze bevande alcoliche e oggetti nocivi e pericolosi;
- non fumare;
- non allontanarsi per alcun motivo dal gruppo senza espressa autorizzazione dei docenti ed essere puntuali agli appuntamenti;
- non utilizzare i telefoni cellulari durante gli spostamenti, sui mezzi di trasporto e limitarne l' utilizzo in situazioni di emergenza, sempre previa autorizzazione dei docenti accompagnatori.

PARTE V - Norme finali

Art. 74 - Rimandi

1. Per quanto non previsto nel Presente Regolamento, si rimanda alle norme generali della vigente legislazione scolastica.

Art. 75 - Abrogazione delle norme contrastanti

1. Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutte le deliberazioni assunte dagli organi collegiali d'Istituto, contrastanti con le norme in esso contenute.

Art. 76 - Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, ed ogni sua eventuale modificazione, dovrà essere pubblicata sul Sito Web dell'Istituto.

ALLEGATI:

-Patto educativo di corresponsabilità

-Appendice al Regolamento di Istituto - Istruzioni per visite, viaggi di istruzione, stage, mobilità